

# ASSOCIAZIONE VENEZIANI NEL MONDO

## STATUTO

### Costituzione - Denominazione - Sede e durata

#### Art. 1

E' costituita l'Associazione Veneziani nel Mondo. Essa ha sede presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia, e durerà a tempo indeterminato.

### Scopo

#### Art. 2

L'Associazione si propone di svolgere la più ampia opera di assistenza morale ed eventualmente materiale a favore dei veneziani residenti all'estero e di quelli che intendono emigrare.

Perciò essa curerà particolarmente:

1. i contatti con i veneziani emigrati e con i loro sodalizi, mediante visite, organizzazioni di viaggi e convegni, pubblicazione di periodici, libri, cortometraggi, registrazione e trasmissione di messaggi, teleradiotrasmissioni e ogni altra idonea attività;
2. lo studio dei problemi dell'emigrazione specie per quanto attiene l'assistenza e la tutela dell'emigrante e dell'emigrato;
3. altre attività che investano il campo culturale, informativo ed assistenziale degli emigranti;
4. il censimento dei veneziani sparsi nel mondo;
5. la documentazione del lavoro e delle attività dei veneziani emigrati all'estero.

Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione potrà promuovere e coordinare gli interventi solidaristici di altri organismi e collaborare con Uffici ed Istituzioni comunque interessati al fenomeno emigratorio.

## Composizione

### Art. 3

I Soci dell'Associazione possono essere fondatori e ordinari. Sono Soci fondatori quelli che hanno fondato l'Associazione e, come tali, sono elencati nell'atto costitutivo.

Sono Soci ordinari quanti, tra Enti pubblici e privati, Comuni, Associazioni e persone fisiche e giuridiche, vi aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

I Soci fondatori sono tenuti a versare annualmente almeno la quota di 416 euro, analoga quota è prevista per i ordinari.

## Mezzi finanziari

### Art. 4

L'Associazione provvede al proprio funzionamento con i seguenti mezzi finanziari:

- a) le quote annuali di cui all'articolo precedente;
- b) le quote di cessione delle pubblicazioni, periodiche e non, edite dall'Associazione;
- c) le contribuzioni ordinarie e straordinarie che siano versate da parte di chiunque intenda concorrere al migliore funzionamento ed al potenziamento dell'Associazione sotto qualsiasi forma;
- d) i frutti del patrimonio che l'Associazione potrà gradualmente costituire.

## Organi

### Art. 5

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## Assemblea

## Art. 6

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione, ciascuno dei quali, sia esso Socio fondatore od ordinario, ha diritto ad un voto per ogni quota versata a norma dell'art. 3.

## Art. 7

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) l'elezione dei 6 componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due scelti fra i Soci fondatori, nonché dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché l'adozione dei relativi provvedimenti;
- c) il giudizio sulla relazione morale, riguardante l'opera svolta dall'Associazione in ciascun esercizio;
- d) la determinazione dell'indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## Art. 8

Ogni tre anni, in una delle sessioni ordinarie, l'Assemblea provvede alla elezione delle cariche sociali per il triennio successivo.

## Art. 9

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

E' convocata invece in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei Soci.

## Art. 10

Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci, con lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

## Art. 11

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti sociali.

In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti sociali.

I Soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta. Nessun socio può portare più di due deleghe.

## Consiglio di Amministrazione

### Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente;
- c) da 4 membri.

Tutti sono eletti ai sensi dell'art. 7 e durano in carica tre anni.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto alcuno a retribuzioni o compensi, salvo il rimborso spese.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. di eleggere il Presidente fra i propri membri in rappresentanza dei Soci fondatori, e il Vice Presidente fra i propri membri in rappresentanza dei Soci ordinari;
2. di curare il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie, in conformità alle direttive fissate dall'Assemblea;
3. di decidere sull'ammissione dei Soci ordinari;
4. di provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione e all'assunzione e al licenziamento del personale dipendente dall'Associazione stessa.

E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di integrare la propria composizione con la nomina di un massimo di membri, aventi solo voto consultivo, scelti anche fra i non Soci, purché abbiano promosso od effettuato la costituzione dell'Associazione o che ne abbiano

potenziato l'attività, oppure fra i cittadini benemeriti nel campo dell'assistenza agli emigrati o che posseggano particolare competenza in materia di emigrazione.

### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

#### Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisa la necessità e comunque una volta ogni quattro mesi.

### Validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

#### Art. 14

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

### Presidente

#### Art. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori; firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possono portare impegno per l'Associazione; prende inoltre i provvedimenti d'urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta del Consiglio per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

### Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti. I Revisori possono essere anche non Soci.

Essi durano in carica tre anni e compiono collegialmente l'esame del rendiconto consuntivo, dandone relazione scritta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

### Collegio dei Probiviri

#### Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti. I Probiviri possono essere anche non Soci.

Essi durano in carica tre anni. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Spetta al Collegio dei Probiviri di giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci costituiscano motivo di indegnità ai fini della permanenza del Soci stessi nell'Associazione. Il deferimento al Collegio dei Probiviri viene effettuato dal Presidente dell'Associazione, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso all'Assemblea che decide inappellabilmente a maggioranza di due terzi e con voto segreto.

### Sostituzione delle cariche nel corso del triennio

#### Art. 18

Qualora, nel corso del triennio, venga a mancare per morte o dimissioni un qualunque componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, la surrogazione viene effettuata in base all'ordine di graduatoria dei non eletti.

Le persone elette ad una carica nel corso del triennio scadono insieme alle altre, nominate all'inizio del medesimo.

### Segretario

#### Art. 19

La direzione dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono demandate al Segretario dell'Associazione, con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

## Art. 20

Il Segretario prende parte, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e firma i verbali unitamente al Presidente.

## Esercizio finanziario

### Art. 21

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea, a norma dell'art. 7, non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## Cassiere dell'Associazione

### Art. 22

Le funzioni di cassiere dell'Associazione sono affidate ad un Istituto bancario, in base ad apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.

## Modificazioni dello Statuto

### Art. 23

Tutte le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea. L'Assemblea deciderà validamente con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti sociali.

### Art. 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

## Disposizioni transitorie

### Art. 25

Fino alla regolare costituzione degli organi statutari, funzionerà un Comitato promotore composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti fondatori, che assumerà le attribuzioni demandate a detti organi.

Detto Comitato, che eleggerà nel proprio seno un Presidente, è tenuto a convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi previsti dal presente Statuto nel termine massimo di sei mesi dalla data dell'atto costitutivo dell'Associazione.

\*Il presente statuto allegato quale parte integrante alla delibera 45 del 29/1/1990 della Camera di Commercio di Venezia ha avuto alcune variazioni a seguito di delibera dell'assemblea del 19 Ottobre 2006 ,tenutasi presso la Provincia, presenti i rappresentanti dei due enti fondatori.